

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 1/2016

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/2016 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), SEZIONE II (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO), ARTICOLO 30-TER, E AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO) CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-TER DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE — MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SULLA VALUTAZIONE INTERNA DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ**

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento recante le disposizioni in materia di valutazione del rischio e della solvibilità che dovranno essere osservate dalle imprese di assicurazione.

Con tale regolamento si intende dare implementazione nazionale alle Linee guida emanate da EIOPA in tema di valutazione interna del rischio e della solvibilità, pubblicate in lingua italiana il 14 settembre 2015.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 4 marzo 2016 al seguente indirizzo di posta elettronica: [orsa@ivass.it](mailto:orsa@ivass.it), utilizzando l'apposita tabella allegata.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti IVASS nuovi o già esistenti.

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/2016 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), SEZIONE II (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO), ARTICOLO 30-TER, E AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-TER DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE — MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SULLA VALUTAZIONE INTERNA DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ.**

## **Relazione di presentazione**

### **1. Il quadro normativo *Solvency II***

Con il presente documento si sottopongono per consultazione le nuove disposizioni regolamentari in materia di valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA).

L'introduzione di disposizioni in tale ambito trae origine dai nuovi requisiti introdotti dalla direttiva *Solvency II* (di seguito "direttiva"), dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 (di seguito "Atti Delegati") che integra la direttiva e dalle Linee Guida EIOPA.

Le Linee Guida EIOPA, in particolare, completano il quadro normativo del nuovo regime di vigilanza, composto da un insieme eterogeneo di strumenti qualificati da differenti modalità di recepimento nazionale:

- la direttiva, per il cui recepimento è stato predisposto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n.74, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2015, volto a modificare ed integrare il d.lgs. 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "Codice");
- gli Atti Delegati (Regolamento 2015/35), che integrano la direttiva, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale U.E. il 17 gennaio u.s. e direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo;
- i Regolamenti esecutivi UE, direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE, che definiscono standard tecnici di attuazione, dove previsti dalla direttiva;
- le Linee Guida emanate da EIOPA (o AEAP, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni, istituita con Regolamento UE n. 1094/2010) per garantire l'applicazione uniforme e coerente del nuovo regime e dei suoi obiettivi fondamentali in modo armonizzato.

Il sistema *Solvency II* è articolato in una struttura a tre pilastri interconnessi: il 1° pilastro riguarda i requisiti collegati ai criteri e alle metodologie di calcolo sottostanti il calcolo dei requisiti di capitale e i fondi attraverso cui sono coperti detti requisiti (valutazione degli attivi, riserve tecniche, fondi propri e requisiti di capitale), il 2° pilastro riguarda i requisiti qualitativi e le regole di vigilanza (poteri e procedure di vigilanza, *corporate governance*, controllo interno e *risk management*), il 3° pilastro riguarda i requisiti di informativa e di *disclosure* (obblighi di informativa nei confronti dell'Autorità di vigilanza e del mercato).

Il primo set di Linee guida (per complessive 432 previsioni) riguardanti i requisiti di 1° pilastro è stato pubblicato da EIOPA ad inizio febbraio nelle lingue nazionali. Il secondo set di Linee guida (per complessive 270 previsioni), che disciplina soprattutto aree del 2° e del 3° pilastro, è stato pubblicato da EIOPA il 6 luglio 2015 ed è stato tradotto il successivo 14 settembre 2015 nelle lingue nazionali.

La pubblicazione delle Linee guida EIOPA è stata preceduta dal relativo studio di impatto e da un'ampia pubblica consultazione che EIOPA ha condotto sia sui primi *draft* sia sul testo definitivo delle linee guida. In tali occasioni sono stati valutati i commenti degli *stakeholders* e definiti i testi oggetto del presente recepimento nazionale.

La procedura di *comply or explain* associata alle Linee Guida EIOPA richiede che, entro due mesi dalla pubblicazione di queste ultime, le Autorità di vigilanza nazionali dichiarino pubblicamente se la regolamentazione nazionale è “conforme” (*comply*) o “intende conformarsi” (*intend to comply*) agli orientamenti emanati da EIOPA, oppure spieghino le ragioni della “non conformità” (*explain*). Ogni Autorità che dichiari l'intenzione di conformarsi a tali orientamenti deve poi opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.

Per le Linee guida relative ai requisiti di 1° pilastro la procedura si è conclusa il 1° aprile 2015 con la trasmissione da parte di IVASS ad EIOPA delle dichiarazioni di “*intend to comply*” con le linee guida in argomento. L'analoga conclusione della procedura concernente il secondo set di Linee guida si è determinata lo scorso 14 novembre 2015.

Il recepimento delle Linee guida avverrà mediante l'utilizzo di diversi strumenti, quali l'aggiornamento della procedure interne di vigilanza adottate in seno all'IVASS, l'adeguamento o l'emanazione di lettere al mercato e, soprattutto, tramite la revisione di Regolamenti esistenti o l'emanazione di nuovi Regolamenti.

## **2. Linee guida EIOPA e Regolamento IVASS concernente la valutazione interna del rischio e della solvibilità.**

Con il presente schema di Regolamento si dà attuazione alle linee guida EIOPA che disciplinano diversi aspetti inerenti alla valutazione dei rischi e della solvibilità, completando il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- dagli articoli 45 e 246(4) della direttiva (recepiti rispettivamente dagli articoli 30-ter e 215-ter del Codice);
- dagli articoli 9, 262, 263, 304, 306, 308, 312, 313 degli Atti delegati.

La procedura di *comply or explain* associata alle linee guida EIOPA in materia di valutazione interna dei rischi e della solvibilità (c.d. ORSA) si è conclusa, come sopra detto, lo scorso 14 novembre, con la trasmissione da parte di IVASS a EIOPA delle dichiarazioni di “*comply*” con gli orientamenti in argomento, tenuto conto del recepimento italiano delle linee guida preparatorie sulla valutazione prospettica dei rischi e della solvibilità (c.d. FLAOR), avvenuto con lettere al mercato del 15 aprile 2014 e del 24 marzo 2015 e con le modifiche al Regolamento 20/2008 apportate con il provvedimento n.17 del 15 aprile 2014.

Le linee guida EIOPA sono corredate da indicazioni più di dettaglio (c.d. *explanatory text*) che l'Istituto considera nell'esplicazione concreta dell'attività di vigilanza anche laddove, vista la loro natura, non si prestano ad essere riprese in disposizioni regolamentari<sup>1</sup> (cfr. infra un'indicazione dei paragrafi ritenuti di maggiore interesse).

---

<sup>1</sup> In linea generale, l'approccio dell'Istituto riguardo agli *explanatory text* si ispira ai seguenti principi:

- le eventuali parti dell'*explanatory text* ritenute rilevanti per l'applicazione della disciplina da parte delle imprese, sono recepite nel testo regolamentare;
- gli esempi applicativi ritenuti più significativi, sono ripresi in allegati esemplificativi dei regolamenti;

Lo schema di regolamento proposto intende i) riprendere le indicazioni che, nella fase preparatoria, erano state fornite sull'argomento con le richiamate lettere al mercato, ii) conferire organicità al complesso delle disposizioni inerenti la materia dell'ORSA e iii), nel contempo, allineare la terminologia a quella imposta dal nuovo regime *Solvency II*.

Sulla base dell'impianto normativo proposto, le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono chiamate a valutare i rischi cui sono esposte in un'ottica attuale e prospettica, almeno con cadenza annuale, ovvero ogni volta che si presentano circostanze che potrebbero modificare il proprio profilo di rischio. L'ORSA valuta il fabbisogno complessivo di solvibilità e la capacità dell'impresa di soddisfare, nel continuo, i requisiti obbligatori di capitale e i requisiti inerenti le riserve tecniche propri del nuovo regime di solvibilità (*Solvency II*), approfondendo altresì gli scostamenti, rispetto all'ORSA, delle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). Le imprese devono pertanto definire processi adeguati e procedure commisurate alla struttura organizzativa e al sistema di gestione dei rischi che tiene conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta.

L'organo amministrativo dell'impresa fornisce un contributo attivo nel processo di valutazione dei rischi e della solvibilità, approvando la politica *ad hoc* definita, valutando l'adeguatezza di criteri e metodologie utilizzate nelle valutazioni, con particolare riferimento ai rischi più significativi e soprattutto integrando le risultanze delle valutazioni ORSA nell'elaborazione e revisione delle strategie d'impresa. Le imprese sono chiamate a trasmettere all'IVASS, con frequenza almeno annuale, la relazione per il supervisore sulla valutazione dei rischi e della solvibilità (*ORSA supervisory report*) in coerenza con l'articolo 306 degli Atti delegati e pertanto non oltre 2 settimane dalla conclusione della valutazione.

Le suddette disposizioni in materia di valutazione dei rischi e della solvibilità trovano concreta attuazione anche a livello di gruppo cioè in virtù del combinato disposto degli articoli 45 e 246 della Direttiva (recepiti con i citati articoli 30-ter e 215-ter del Codice) secondo cui i requisiti in materia di ORSA si applicano *mutatis mutandis* a livello di gruppo. Inoltre sui gruppi ed in particolare sulle ultime società controllanti italiane sono state predisposte anche specifiche disposizioni volte ad affrontare aspetti relativi alle caratteristiche specifiche del gruppo stesso, tra cui la possibilità di redigere un "documento unico ORSA" (cd. *Single Orsa Document*) che presuppone un elevato livello di coerenza dei processi in seno a tutto il gruppo. E' da notare che, coerentemente con l'approccio illustrato nel documento di consultazione 27/2015 attuativo delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice, le presenti disposizioni si applicano all'ultima controllante italiana di un sottogruppo nazionale qualora ad essa si applichi la vigilanza a livello di sottogruppo nazionale.

Si rileva che la revisione della disciplina in materia di valutazione interna del rischio e della solvibilità impatta su ulteriori regolamenti, tra cui il Regolamento n. 20/2008, con particolare riferimento alla disciplina del sistema di gestione dei rischi. Le modifiche al citato regolamento verranno elaborate in un secondo momento, tenendo conto anche delle osservazioni che perverranno in esito alla pubblica consultazione del presente testo regolamentare: per chiarezza espositiva, le presenti disposizioni tengono conto, ed in alcuni casi replicano, delle pertinenti disposizioni del Regolamento 20/2008.

Il presente schema di Regolamento intende applicarsi anche alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione di Stato terzo, in linea con l'ambito di applicazione del

---

• la divulgazione delle parti riferibili a criteri e metodi di vigilanza che saranno ritenute di interesse per soggetti vigilati e parti terze sarà effettuata ai sensi dell'articolo 9-bis del Codice.

vigente Regolamento 20/2008, con l'auspicio formulato dall'Istituto nelle lettere al mercato sul FLAOR e con le linee guida EIOPA in materia di *third country branches*. Al riguardo queste ultime, con riferimento agli aspetti inerenti all'ORSA, sono state considerate per la formulazione del testo dello schema, salvo alcune parti i cui adempimenti s'intendono già disciplinati dal Codice<sup>2</sup>.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento.

Il **Titolo I - Disposizioni generali** contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**) e all'ambito di applicazione del Regolamento (**art. 3**), che oltre alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, include anche le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e l'ultima società controllante italiana.

Il **Titolo II - Principi ed elementi della valutazione interna del rischio e della solvibilità dell'impresa** è suddiviso in tre Capi<sup>3</sup>.

- Il **Capo I – Principi e ruolo della valutazione del rischio e della solvibilità**, reca le previsioni relative ai principi su cui si incardina la valutazione del rischio e della solvibilità (**art. 4**) e il ruolo dell'organo amministrativo nel processo di valutazione (**art. 5**).  
Sono altresì richiamati gli allegati 1 e 2 che rispettivamente declinano i contenuti minimali della politica sull'ORSA e delle evidenze inerenti ciascuna ORSA.
- Il **Capo II – Elementi della valutazione dei rischi e della solvibilità** contiene disposizioni riguardanti i diversi aspetti che la valutazione del rischio e della solvibilità deve affrontare, dagli elementi da considerare nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale (**art. 6**), dall'utilizzo di criteri e ipotesi diverse di rilevazione e valutazione dello stesso fabbisogno rispetto ai criteri generali definiti nel nuovo regime (**art. 7**), dagli elementi da considerare per l'osservanza nel continuo del rispetto dei requisiti patrimoniali obbligatori e in materia di riserve tecniche (**art. 8**) a quelli da considerare e rappresentare in merito agli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (**art.9**), nonché, da ultimo, i requisiti specifici per la valutazione degli attivi delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione di Stato terzo in ambito ORSA (**art. 10**).
- Il **Capo III – Obblighi Informativi all'IVASS** concerne i requisiti di trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione dei rischi e della solvibilità dell'impresa (c.d. ORSA report) (**art. 11**).

<sup>2</sup> In particolare, la linea guida 35, lettera b, delle linee guida EIOPA in materia di *third country branches*

<sup>3</sup> Per la concreta applicazione delle disposizioni in materia di ORSA si richiama l'attenzione delle imprese sulle indicazioni contenute negli *explanatory text* delle linee guida dell'EIOPA in materia di ORSA (<https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-1-of-the-Solvency-II-Guidelines.aspx>), ponendo particolare attenzione a:

§ 2.2, 2.4, 2.8, 2.9 relativi alla GL EIOPA n.1 in materia di Impostazioni generali

§ 2.10-2.13 relativi alla GL EIOPA n. 2 in materia di ruolo dell'organo amministrativo.

§ 2.14 relativo alla GL EIOPA n.3 in materia di documentazione

§ 2.18 relativo alla GL EIOPA n.5 in materia di evidenza di ciascuna ORSA

§ 2.20 relativo alla GL EIOPA n.6 in materia di evidenza di relazione interna sull'ORSA e di ORSA Supervisory report

§ 2.21-2.33, in particolare § 2.29 relativi alla GL EIOPA n.7 in materia di evidenza di valutazione del fabbisogno di solvibilità globale

§ 2.35-2.38 relativi alla GL EIOPA n. 8 in materia di visione prospettica del fabbisogno di solvibilità globale

§ 2.39 relativo alla GL EIOPA n. 9 in materia di valutazione e rilevazione del fabbisogno di solvibilità globale

§ 2.42-2.46 relativi alla GL EIOPA n. 10 in materia di costante osservanza dei requisiti patrimoniali obbligatori

§ 2.50, 2.53, 2.55, 2.56 e 2.57 relativi alla GL EIOPA n. 12 in materia di scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

§ 2.63-2.65, relativi alla GL EIOPA n. 14 in materia di frequenza.



Viene richiamato l'allegato 3 che elenca i contenuti minimali dell'ORSA *supervisory report*.

Il **Titolo III - Valutazione del rischio e della solvibilità del gruppo** è suddiviso in tre Capi<sup>4</sup>, in analogia con quanto previsto per il Titolo II, del quale ricalca la struttura.

- Il **Capo I – Principi e ruolo della valutazione** reca le previsioni relative ai principi su cui si incardina la valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo (**art. 12**).
- Il **Capo II – Elementi della valutazione di gruppo** contiene disposizioni riguardanti la valutazione, nello specifico, del fabbisogno di solvibilità globale e dei requisiti patrimoniali obbligatori del gruppo (**art. 13**), nonché i requisiti specifici per la redazione di un singolo documento ORSA che contenga una valutazione dei rischi e della solvibilità unica per il gruppo (**art. 14**).
- Il **Capo III – Obblighi informativi all'IVASS** concerne i requisiti di trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione dei rischi e della solvibilità di gruppo (**art. 15**).

Infine, il **Titolo IV - Disposizioni finali** reca le disposizioni in materia di pubblicazione ed entrata in vigore del Regolamento (**art. 16**).

---°°°---

Si invitano i soggetti interessati a fornire osservazioni e proposte tenendo conto anche di esempi concreti che emergano dalle prime esperienze già maturate nella fase preparatoria al nuovo regime di solvibilità (*Solvency II*) e dagli effetti connessi alla concreta applicazione delle citate disposizioni.

### **Applicazione del principio di proporzionalità**

Un tema importante è quello della proporzionalità che nella bozza di Regolamento, in linea con le linee guida EIOPA e con i relativi *explanatory text*, è richiamata sia con riguardo a processi e tecniche applicate per la valutazione interna dei rischi e della solvibilità, sia con riferimento alla profondità delle analisi che sono incluse nella valutazione medesima (che riguarda i rischi e il fabbisogno complessivo di solvibilità, l'osservanza nel continuo dei requisiti di capitale e delle riserve tecniche e lo scostamento dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito di capitale secondo la formula standard). Tale proporzionalità si concretizza, quindi, negli aspetti organizzativi e procedurali che supportano la valutazione e nel suo concreto contenuto, sebbene debba essere considerata non solo in una prospettiva statica, ma anche dinamica (prospettica), tenendo pertanto conto delle proiezioni del modello di business dell'impresa e delle relative conseguenze in termini di rischi.

Al fine di articolare il criterio di proporzionalità nel contesto della valutazione dei rischi e della solvibilità, l'Istituto intende considerare quali dimensioni rilevanti la complessità (intesa come complessità di processi e metodi) e la granularità (o profondità e livello di dettaglio delle analisi) degli adempimenti richiesti. Per la frequenza, non si ritiene di prevedere una cadenza regolare superiore a quella annuale già prevista dalle norme primarie.

<sup>4</sup> Per la concreta applicazione delle disposizioni in materia di ORSA si richiama l'attenzione delle imprese sulle indicazioni contenute nell' *explanatory text* delle linee guida dell'EIOPA in materia di *ORSA di gruppo*, ponendo particolare attenzione a:  
§ 2.66, 2.71, 2.72 e 2.74 relativi alla GL EIOPA n. 15 in materia di ambito del gruppo ORSA  
§ 2.75 relativo alla GL EIOPA n. 16 in materia di informativa all'Autorità di vigilanza  
§ 2.82 relativo alla GL EIOPA n. 17 in materia di fabbisogno di solvibilità di gruppo  
§ 2.84 e 2.85 relativi alla GL EIOPA n. 19 in materia di requisiti specifici per ORSA di gruppo.

Con la presente consultazione, l'Istituto intende anche acquisire proposte e suggerimenti in ordine alla modalità con cui imprese connotate da profili di rischio diversi debbano conformarsi alla disciplina in materia di ORSA.

Al riguardo, viene proposto uno schema di griglia applicativa (allegata al presente documento) che riporta un elenco (non esaustivo) delle attività legate alla valutazione sulle quali si ritiene - tenuto conto dell'*explanatory text* delle linee guida EIOPA - possa concretamente articolarsi la proporzionalità per imprese e gruppi caratterizzati da un rischio alto/medio/basso.

Si richiede pertanto di fornire ogni utile input:

- sull'elenco delle attività i cui adempimenti possono essere graduati secondo proporzionalità, proponendo eventualmente integrazioni;
- sulla possibile granularità differente a seconda del profilo di rischio dell'impresa;
- sugli elementi che possono concorrere a identificare il profilo di rischio dell'impresa/gruppo, ad esempio misure dimensionali (volume premi, riserve tecniche, totale attivi, ecc.), esercizio di specifici rami (RC professionali, *monoline*).

---°°°---

### **Valutazione d'impatto.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, la regolamentazione in discussione deriva dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni comunitarie ed agli orientamenti emersi in tale sede.

Con il presente Regolamento infatti si realizza l'implementazione nazionale delle Linee Guida EIOPA che rappresenta un adempimento propedeutico all'entrata in vigore del regime *Solvency II*, in ogni suo aspetto, a partire dalla sua pubblicazione.

Trattandosi di atto volto a dare attuazione a norme dell'Unione Europea caratterizzate da ristretti margini di discrezionalità e già oggetto di studio di impatto condotto in sede europea, l'analisi di impatto della regolamentazione nazionale è stata omessa ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del Regolamento IVASS n. 3/2013.

Considerato che si tratta di recepimento nazionale di disposizioni già oggetto di consultazione europea e vista la necessità di completare il quadro normativo applicabile ai casi di specie, per la pubblica consultazione nazionale il termine di scadenza è il 4 marzo 2016.

---°°°---

### **Richiesta di redazione ORSA su dati 2015**

Al fine di dare continuità all'ORSA nel 2016, tenuto altresì conto delle disposizioni direttamente applicabili del Regolamento delegato UE 2015/35 (c.d. Atti delegati) e del prossimo recepimento delle indicazioni fornite con le precedenti lettere al mercato (2014 e 2015) in materia di valutazione dei rischi e della solvibilità, si richiede alle medesime imprese/gruppi destinatari dei precedenti esercizi di effettuare l'ORSA, con riferimento ai dati del 31 dicembre 2015, seguendo le indicazioni di cui al presente Regolamento.

La relazione sulla valutazione dei rischi e della solvibilità (ORSA supervisory report e ORSA supervisory report di gruppo) è trasmessa all'IVASS entro il 31 maggio 2016.

---°°°---

Si allega, di seguito, il testo regolamentare.



**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITA' DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), SEZIONE II (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO), ARTICOLO 30-TER, E AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-TER DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SULLA VALUTAZIONE INTERNA DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ.**

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 30, 30-ter, 215-bis e 215-ter del Codice.

VISTO il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, il Titolo I, Capo IX, Sezioni 1, articolo 262, il Capo XIII, Sezione 1 articoli 304, 306, 308 e Sezione 2, articolo 312 e il Titolo II, Capo IV, articoli 372 e 373;

VISTE le Linee guida emanate da EIOPA in tema di valutazione interna del rischio e della solvibilità;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

**REGOLAMENTO**

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

### **TITOLO II – PRINCIPI ED ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE INTERNA DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITA' DELL'IMPRESA**

#### **Capo I - Principi e ruolo della valutazione del rischio e della solvibilità**

- Art. 4 (Valutazione interna dei rischi e della solvibilità)
- Art. 5 (Ruolo dell'organo amministrativo)

#### **Capo II – Elementi della valutazione dei rischi e della solvibilità**

- Art. 6 (Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale)
- Art. 7 (Utilizzo di criteri e ipotesi diverse di rilevazione e valutazione del fabbisogno di solvibilità globale)
- Art. 8 (Valutazione dell'osservanza dei requisiti patrimoniali obbligatori e dei requisiti in materia di riserve tecniche)
- Art. 9 (Valutazione degli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità)
- Art. 10 (Valutazione specifica degli attivi delle sedi secondarie nella valutazione dei rischi e della solvibilità)

#### **Capo III – Obblighi Informativi all'IVASS**

- Art. 11 (Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione dei rischi e della solvibilità dell'impresa).

### **TITOLO III- VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO**

#### **Capo I – Principi e ruolo della valutazione**

- Art. 12 (Valutazione dei rischi e della solvibilità di gruppo)

#### **Capo II – Elementi della valutazione di gruppo**

- Art. 13 (Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale e requisiti patrimoniali obbligatori del gruppo)

Art. 14 (Requisiti specifici in caso di relazione sulla valutazione dei rischi e della solvibilità unica per il gruppo)

### **Capo III – Obblighi Informativi all’IVASS**

Art. 15 (Trasmissione all’IVASS della relazione sulla valutazione dei rischi e della solvibilità di gruppo)

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 16 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

## TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 30, comma 7, 191 e 215-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

### Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento delegato n. 35 del 2015 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
  - a) “Codice”, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
  - b) “Atti delegati”, il Regolamento delegato 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
  - c) “impresa”, l’impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione e di riassicurazione italiana; da intendersi la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
  - d) “Ultima società controllante italiana”, l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice;
  - e) “Organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il Rappresentante generale;
  - f) “Alta direzione”: l’amministratore delegato, il direttore generale nonché l’alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;
  - g) “Valutazione dei rischi e della solvibilità (cd. ORSA)”: la valutazione interna attuale e prospettica dei rischi e della solvibilità dell’impresa;
  - h) “Relazione ORSA per il supervisore” (cd. ORSA supervisory report): la relazione all’autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all’articolo 306 degli Atti delegati;
  - i) “Valutazione dei rischi e della solvibilità di gruppo (cd. ORSA di gruppo)”: valutazione attuale e prospettica dei rischi effettuata a livello di gruppo.
  - l) “documento unico di valutazione interna dei rischi e della solvibilità (cd. Singolo documento ORSA)”: un’informativa di vigilanza della valutazione attuale e prospettica dei rischi e della solvibilità, elaborata in un unico documento, avente per oggetto la valutazione dei rischi e della solvibilità effettuata a livello di gruppo e a livello di alcune imprese controllate del gruppo alla stessa data e nello stesso periodo di riferimento, come previsto dall’art. 215-ter del Codice.

### Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
  - a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia;

- b) alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
- e) alle ultime società controllanti italiane.

## **TITOLO II – PRINCIPI ED ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE INTERNA DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITA' DELL'IMPRESA**

### **Capo I**

#### **Principi e ruolo della valutazione del rischio e della solvibilità**

##### **Art. 4**

(Valutazione dei rischi e della solvibilità - ORSA)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 30-ter del Codice, l'impresa effettua l'ORSA, in un'ottica attuale e prospettica:
  - a. almeno con cadenza annuale (cd. *regular* ORSA) con riferimento alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre);
  - b. e, comunque, ogni volta (cd. *non-regular* ORSA) che si presentano circostanze che potrebbero modificare in modo significativo il proprio profilo di rischio.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, elabora processi e procedure con tecniche appropriate e adeguate, commisurate alla struttura organizzativa e al sistema di gestione del rischio della stessa, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta.
3. Nell'ORSA l'impresa considera tutti i rischi inerenti alla propria attività, individuando quelli più significativi, e determina le corrispondenti esigenze di capitale. Ove possibile, l'impresa considera le interrelazioni tra i rischi, valutandoli sia singolarmente sia su base aggregata.
4. I processi di valutazione dei rischi di cui al comma 2, sono rivisti su base continuativa, per tenere conto sia delle intervenute modifiche nella natura, nella portata e nella complessità dell'attività dell'impresa e nel contesto di mercato, sia dell'insorgenza di nuovi rischi o del cambiamento di quelli esistenti. Particolare attenzione è posta alla valutazione dei rischi nascenti dall'offerta di nuovi prodotti o dall'ingresso in nuovi mercati.
5. La procedura di censimento dei rischi, le metodologie di valutazione e misurazione dei rischi nonché i relativi risultati sono adeguatamente tracciati e documentati.
6. La documentazione dell'ORSA è costituita quantomeno da:
  - a) la politica di cui all'articolo 5;
  - b) il mantenimento di evidenze che consentano la ricostruzione del processo seguito per ciascuna valutazione, assicurando la tracciabilità dei giudizi e delle informazioni su cui questi si fondano. Il contenuto minimale di dette evidenze è riassunto nell'allegato 2 del presente Regolamento;
  - c) una informativa interna, il cui livello di dettaglio è definito dall'impresa;
  - d) una relazione ORSA per il supervisore di cui all'articolo 306 degli Atti delegati.

7. In coerenza con l'integrazione della valutazione interna del rischio e della solvibilità nella strategia operativa dell'impresa, di cui all'articolo 30-ter, comma 1, del Codice, l'impresa valuta le proprie strategie alla luce dei risultati ottenuti a seguito della valutazione dei rischi e della solvibilità e delle conoscenze acquisite durante il processo di questa valutazione almeno per quanto concerne:
  - a) la gestione del capitale;
  - b) il *business plan*;
  - c) lo sviluppo e la progettazione dei prodotti.
8. Qualora l'impresa ritenga di considerare per l'ORSA una data di riferimento diversa da quella di cui al comma 1, lettera a, deve preventivamente comunicare all'IVASS motivando tale scelta ed evidenziando che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio dell'impresa.

#### Art. 5

##### (Ruolo dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo partecipa attivamente al processo di valutazione attuale e prospettica dei rischi. Approva la politica di valutazione dei rischi e della solvibilità, i criteri e le metodologie seguite per le valutazioni dei rischi e della solvibilità, con particolare riguardo a quelli maggiormente significativi.
2. La politica di valutazione attuale e prospettica dei rischi e della solvibilità, di cui al comma 1, deve contenere almeno i contenuti di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.
3. L'ORSA, unitamente alle metodologie utilizzate e i relativi esiti delle valutazioni, sono trasmessi all'organo amministrativo che, dopo averli discussi e approvati li comunica all'alta direzione ed alle strutture interessate, unitamente alle conclusioni cui lo stesso è pervenuto (approccio c.d. top down), con adeguato livello di dettaglio.
4. L'organo amministrativo approva altresì la relazione ORSA per il supervisore.

#### Art. 6

##### Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale

1. Nell'ambito dell'ORSA, l'impresa valuta il fabbisogno complessivo di solvibilità di cui all'articolo 30-ter del Codice e secondo quanto previsto dall'articolo 262 degli Atti delegati, anche in un'ottica di medio o lungo termine, fornendo una quantificazione del fabbisogno stesso e una descrizione degli ulteriori mezzi necessari per far fronte a tutti i rischi significativi, indipendentemente dal fatto che questi siano quantificabili.
2. L'impresa sottopone i rischi individuati come significativi a una serie sufficientemente ampia di prove di stress o analisi di scenari, al fine di fornire una base adeguata per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale.
3. Nell'ambito della descrizione di cui al comma 1, qualora alcuni rischi siano gestiti attraverso tecniche di mitigazione, l'impresa deve chiarire quali rischi vengano gestiti mediante le suddette tecniche e le relative ragioni sottostanti



4. La valutazione del fabbisogno complessivo di solvibilità include considerazioni sulla sufficienza delle proprie risorse finanziarie, che devono tener conto:
- della qualità e della volatilità dei fondi propri, con particolare riguardo alla loro capacità di assorbimento di perdite sotto diversi scenari;
  - della concreta realizzabilità dei piani di gestione e acquisizione del capitale, qualora necessario.

#### Art. 7

(Utilizzo di criteri e ipotesi diverse di rilevazione e valutazione del fabbisogno di solvibilità globale)

1. Qualora per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale l'impresa utilizzi principi di rilevazione e valutazione diversi da quelli definiti all'art. 35-quater del Codice e all'art. 9 degli Atti Delegati, essa, nella relazione ORSA per il Supervisore (cd ORSA supervisory report):
- illustra oltre agli elementi di cui all'articolo 263 degli Atti delegati, anche le ragioni per cui l'utilizzo di questi principi possa garantire una migliore considerazione del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di una sana e prudente gestione dell'attività;
  - riporta una stima quantitativa dell'impatto sulla valutazione del fabbisogno di solvibilità globale derivante dall'utilizzo di questi principi.

#### Art. 8

(Valutazione dell'osservanza nel continuo dei requisiti patrimoniali obbligatori e dei requisiti in materia di riserve tecniche)

1. La valutazione interna del rischio e della solvibilità, include l'analisi sulla capacità di rispettare nel continuo i requisiti patrimoniali obbligatori di cui all'articolo 30-ter (co. 2, lett.b) del Codice. Al riguardo, l'impresa considera:
- potenziali future variazioni significative del profilo di rischio e conseguenti potenziali effetti nel calcolo dei futuri requisiti patrimoniale di solvibilità (SCR) e requisiti minimi di capitale (MCR);
  - quantità e qualità dei fondi propri per l'intero periodo di pianificazione;
  - composizione dei fondi propri, in più livelli, e come tale composizione possa cambiare in relazione alle date di rimborso, alle restituzioni e alle scadenze durante il periodo cui il piano di business si riferisce.
2. L'ORSA include anche la valutazione dell'osservanza, su base continuativa, dei requisiti in materia di riserve tecniche previste dal Titolo III, Capo II del Codice.  
A tal fine la funzione attuariale:
- accerta, nel continuo, che l'impresa rispetti i requisiti inerenti al calcolo delle riserve tecniche previsti dal Titolo III, Capo II del Codice;
  - individua i rischi potenziali derivanti dalle incertezze associate a tale calcolo.

## Art. 9

(Valutazione degli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità)

1. L'impresa, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 30-ter, comma 2 lettera c) del Codice, valuta se il profilo di rischio si discosta dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e se tali scostamenti sono significativi. L'impresa può dapprima effettuare un'analisi qualitativa e, qualora tali scostamenti si dimostrino significativi, integrare l'analisi con appropriati approfondimenti di natura quantitativa.
2. Se, in esito all'analisi di cui al comma 1, è confermata la sussistenza di scostamenti significativi tra il profilo di rischio dell'impresa e le ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, l'impresa valuta le modalità con cui affrontare tali scostamenti, che includono:
  - a) perseguire un allineamento con le ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;
  - b) ove possibile, richiedere l'utilizzo di USP;
  - c) sviluppare un modello interno, completo o parziale, per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;
  - d) ridurre l'esposizione ai rischi dell'impresa.
3. Le valutazioni di cui al presente articolo devono essere incluse nella relazione ORSA per il Supervisore.

## Art. 10

(Valutazione specifica degli attivi delle sedi secondarie nella valutazione dei rischi e della solvibilità)

1. Le sedi secondarie di cui all'articolo 3, lettera b), includono nell'ORSA, la valutazione della permanente disponibilità di attivi assegnati alla sede secondaria. Al riguardo, l'analisi dovrà estendersi ai rischi relativi all'efficacia degli accordi contrattuali che riservano gli attivi della sede secondaria al soddisfacimento dei creditori assicurativi e degli altri eventuali creditori preferenziali, secondo il rispettivo grado di prelazione.

### **Capo III – Obblighi Informativi all'IVASS**

## Art. 11

(Trasmissione all'IVASS della relazione sull'ORSA dell'impresa)

1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 312 degli Atti delegati, l'impresa trasmette all'IVASS, annualmente, la relazione sull'ORSA (ORSA report), entro due settimane dalla approvazione da parte dell'organo amministrativo delle risultanze dell'ORSA.
2. La trasmissione di cui al comma 1 avviene entro i termini indicati dal citato articolo 312 degli Atti delegati (comma 1, lettera c) per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali. Qualora l'impresa intenda inoltrarla in data diversa, dovrà preventivamente comunicarlo all'IVASS motivando tale scelta.

3. L'impresa tenuto conto di quanto disciplinato nell'articolo 306 degli Atti delegati, redige la relazione ORSA per il Supervisore, in coerenza con i principi dell'articolo 30-ter comma 7 del Codice, seguendo la struttura di cui all'allegato 3.
4. La relazione dovrà contenere eventuali modifiche apportate al processo dell'ORSA rispetto all'ultima informativa fornita all'Istituto nell'ambito della relazione periodica sul sistema di governance di cui all'articolo 308, comma 4 degli Atti delegati.

### **TITOLO III**

#### **Valutazione del rischio e della solvibilità del GRUPPO**

##### **Capo I**

##### **Principi e ruolo della valutazione**

###### Art. 12

(Valutazione dei rischi e della solvibilità di gruppo – ORSA di gruppo)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 215-ter del Codice e tenuto conto dell'articolo 376 degli Atti delegati, l'ultima società controllante italiana effettua, con cadenza almeno annuale e con riferimento alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre), la valutazione del rischio e della solvibilità a livello di gruppo (ORSA di gruppo) tenendo conto dei principi di cui al Titolo II del presente Regolamento, della struttura del gruppo e del relativo profilo di rischio.
  1. L'ORSA di gruppo include i rischi significativi derivanti da tutte le entità che fanno parte del gruppo.
  2. Ai fini dell'ORSA di gruppo, l'ultima società controllante italiana definisce un processo per la valutazione attuale e prospettica dei rischi a livello di gruppo assicurativo, che includa anche quelli derivanti da imprese con sede legale in Stati terzi, da imprese non soggette a normative di settore e da altre imprese soggette a specifica normativa di settore. Detta valutazione tiene conto delle interdipendenze tra i rischi.
  3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 215-ter, l'ultima società controllante italiana comunica all'IVASS, almeno 60 giorni prima della data prevista per la trasmissione della relazione sull'ORSA di gruppo, l'intenzione di trasmettere una relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio unica per tutte le imprese del gruppo, che deve comunque includere anche le informazioni richieste per le imprese controllate (singolo documento ORSA).
  4. L'IVASS, in coerenza con le disposizioni dell' articolo 215-ter, del Codice effettua le proprie valutazioni in ordine all'istanza di cui al comma 3 del citato articolo, tenendo conto anche dell'opinione dei membri del collegio dei supervisori che sia eventualmente costituito per la vigilanza sul gruppo. L'IVASS entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza comunica all'ultima società controllante italiana l'esistenza di eventuali motivi ostativi all'esercizio della facoltà di cui al comma 3.
  5. Qualora l'ultima società controllante italiana ritenga di considerare per l'ORSA una data di riferimento diversa da quella di cui al comma 1, deve preventivamente comunicarlo all'IVASS motivando tale scelta, evidenziando che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio dell'impresa.

## **Capo II**

### **Elementi della valutazione di gruppo**

#### **Art. 13**

(Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale e requisiti patrimoniali obbligatori del gruppo)

1. L'ultima società controllante italiana valuta in modo adeguato l'impatto di tutti i rischi specifici del gruppo e le interdipendenze all'interno del gruppo, nonché l'impatto di questi rischi e delle interdipendenze sul fabbisogno di solvibilità globale; nel far ciò, essa tiene conto delle caratteristiche specifiche del gruppo e della possibilità che alcuni rischi possono intensificarsi a livello di gruppo.
2. Coerentemente con i principi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, l'ultima società controllante italiana include nelle evidenze relative all'ORSA di gruppo una descrizione delle modalità con cui sono stati presi in considerazione i seguenti fattori per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale e per la verifica della conformità, nel continuo, dei requisiti patrimoniali obbligatori, tra cui:
  - a) l'individuazione delle possibili fonti di capitale, inclusi i fondi propri, all'interno del gruppo e l'individuazione del potenziale fabbisogno di capitale supplementare;
  - b) la valutazione della disponibilità, della trasferibilità o della fungibilità del capitale o dei fondi propri;
  - c) riferimenti a eventuali trasferimenti di capitali o fondi propri all'interno del gruppo, tali da avere un impatto significativo su un'entità del gruppo, e valutazione sulle relative conseguenze di detti trasferimenti;
  - d) l'allineamento delle strategie individuali con quelle stabilite a livello di gruppo;
  - e) i rischi specifici cui il gruppo potrebbe essere esposto, includendo ove previsti e se significativi:
    1. il rischio di contagio nel gruppo di situazioni di crisi emerse in una specifica entità;
    2. i rischi derivanti da rapporti infragruppo, con particolare riguardo a partecipazioni, riassicurazione, prestiti esternalizzazione;
    3. i rischi operativi legati alla complessità della struttura del gruppo;
    4. i rischi derivanti dalla complessità della struttura del gruppo.
  - f) la ragionevolezza degli effetti di diversificazione ipotizzati a livello di gruppo e del loro prospettato impatto sul fabbisogno di solvibilità globale.
3. Nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale del gruppo, l'ultima società controllante italiana include i rischi dell'attività in paesi terzi con modalità coerenti con quelle utilizzate per l'attività nello Spazio economico europeo, rivolgendo particolare attenzione alla valutazione della trasferibilità e della fungibilità del capitale.

#### **Art. 14**

(Requisiti specifici in caso di relazione sulla valutazione dei rischi e della solvibilità unica per il gruppo)

1. Qualora l'ultima società controllante italiana abbia richiesto di esercitare la facoltà di cui all'articolo 215-ter, comma 3, nella medesima richiesta, l'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS:

- a) un elenco delle imprese controllate per le quali le valutazioni individuali previste dall'articolo 30 ter del Codice, sono oggetto del documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità, compresa la ragione della scelta effettuata;
- b) una descrizione di come vengono soddisfatti i requisiti di governance a livello di tali imprese e, in particolare, di come gli organi amministrativi delle imprese controllate sono coinvolti nel processo di valutazione e nell'approvazione del risultato;
- c) una descrizione di come il singolo documento ORSA sia organizzato, al fine di consentire all'IVASS di separare le valutazioni individuali per le altre autorità di vigilanza nel collegio;
- d) ove necessario, un'indicazione specifica sulle traduzioni richieste, con particolare attenzione alla tempistica e al contenuto.

Art. 15

(Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione dei rischi e della solvibilità di gruppo)

1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 373 degli Atti delegati, l'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS, entro due settimane dalla approvazione da parte dell'organo amministrativo degli esiti dell'ORSA di gruppo, la relazione sull'ORSA di gruppo per il Supervisore. Detta relazione inviata all'IVASS in qualità di Autorità di vigilanza del gruppo riporta i contenuti di cui all'allegato 3 ed è redatta nella stessa lingua della relazione periodica di gruppo di cui all'articolo 372 degli Atti delegati.
2. La trasmissione di cui al comma 1 avviene entro i termini indicati dai citati articoli 312 e 373 degli Atti delegati per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali. Qualora l'ultima società controllante italiana intenda inoltrarla in data diversa, dovrà preventivamente comunicarlo all'IVASS motivando tale scelta.
3. Qualora sia stato redatto un singolo documento ORSA, l'ultima società controllante italiana assicura, ove vi sia stata richiesta da parte di un membro (o nuovo membro) del collegio dei supervisori, che sia fornita al membro richiedente una tempestiva traduzione nella lingua ufficiale di tale Stato membro, della parte dell'informativa relativa all'ORSA concernente l'impresa controllata.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 16

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

## ALLEGATO 1 allo Schema di Regolamento

### ***Politica di valutazione dei rischi e della solvibilità – contenuto minimale.***

Fermi gli aspetti preliminari che ogni politica approvata dall'organo amministrativo deve definire con chiarezza (come previsto dall'allegato 1 del regolamento n.20/2008):

- gli obiettivi perseguiti dalla politica;
- i compiti da svolgere e la persona responsabile di tali compiti;
- i processi e le procedure di segnalazione da applicare;
- l'obbligo delle unità organizzative interessate di comunicare alle funzioni di *risk management*, attuariale, *compliance* e revisione interna, per gli aspetti di rispettiva competenza, qualsiasi fatto rilevante per gli adempimenti previsti.

La politica di valutazione dei rischi e della solvibilità deve almeno prevedere:

- a) descrizione dei processi e procedure per lo svolgimento dell'ORSA;
- b) illustrazione della connessione tra il profilo di rischio dell'impresa, i livelli di tolleranza al rischio approvati e il fabbisogno di solvibilità globale anche in un'ottica di medio lungo periodo;
- c) descrizione dei metodi utilizzati, includendo le informazioni su:
  - i) la modalità e la frequenza con cui vengono eseguite le analisi quantitative (che includono prove di stress, analisi di sensibilità, prove di reverse stress test e altre analisi rilevanti);
  - ii) gli standard di qualità dei dati;
  - iii) il fondamento dell'adeguatezza delle valutazioni, tenuto conto del profilo di rischio dell'impresa e della volatilità del suo fabbisogno complessivo di solvibilità rispetto alla sua situazione patrimoniale;
  - iv) la tempistica per l'esecuzione dell'ORSA, tenuto conto degli obblighi informativi verso il supervisore, e le circostanze che generano la necessità di una nuova ORSA.



## ALLEGATO 2 allo Schema di Regolamento

### Evidenza di ciascuna Valutazione dei rischi e della solvibilità

Al fine di giustificare e documentare ciascuna ORSA, l'impresa deve tenere evidenza, per ogni valutazione:

- a) dell'analisi eseguite sui singoli rischi, inclusa la motivazione della scelta dei rischi analizzati;
- b) dei dati considerati in ciascuna valutazione, incluse le relative fonti;
- c) dei collegamenti tra analisi dei rischi e processi di allocazione del capitale, con evidenza della considerazioni di eventuali limiti di tolleranza approvati;
- d) dei rischi non coperti da mezzi propri, specificando puntualmente le modalità di copertura utilizzate, in termini di fabbisogno complessivo di solvibilità;
- e) delle specifiche tecniche utilizzate nella valutazione e le ipotesi considerate, unitamente alle motivazione delle scelte effettuate;
- f) della flessibilità considerata (in termini di ammontare o *range*) per la determinazione del fabbisogno complessivo di solvibilità sia con ottica temporale di un anno sia con riferimento temporale più lungo (almeno tre anni);
- g) dei piani di azione rivenienti dalle valutazioni, ivi inclusi elementi di capitale addizionale o ulteriori *management actions*, nonché i relativi tempi proposti per dette azioni necessarie al miglioramento delle condizioni finanziarie e di solvibilità dell'impresa;
- h) delle conclusioni emerse dalle valutazioni dei rischi e della solvibilità, incluse quelle relative alle valutazioni interne sul continuo rispetto dei requisiti di capitale e delle riserve tecniche;
- i) delle differenze tra il profilo di rischio dell'impresa individuato con la valutazione interna del rischio e della solvibilità e quella rappresentata con la formula standard. Al riguardo dovranno essere chiaramente identificate le differenze anche in termini di ipotesi utilizzate;
- j) dei fattori interni ed esterni all'impresa considerati per le valutazioni prospettiche dei rischi;
- k) del processo o degli elementi con cui l'organo amministrativo approfondisce e valuta l'ORSA e i suoi esiti.

## ALLEGATO 3 dello Schema di Regolamento

### **Contenuto minimale della Relazione ORSA dell'impresa per il Supervisore (cd. ORSA Supervisory Report)**

Nella relazione sull'ORSA, le imprese, ferma la discrezionalità delle analisi e delle conseguenti valutazioni, devono includere almeno:

1.–Indicazione delle eventuali modifiche apportate ai processi e procedure dell'ORSA rispetto all'ultima informativa fornita all'IVASS al riguardo (narrative reporting) ai sensi degli articoli 308 e 312 degli Atti delegati.

2. Illustrazione delle valutazioni attuali e prospettive dei rischi svolte con indicazione, in particolare, delle:

a) metodologie utilizzate;

b) misure *Long Term Guarantees* utilizzate nella valutazione con indicazione dei risultati che l'impresa avrebbe ottenuto senza l'applicazione di tali misure in termini di riserve tecniche, SCR, MCR e composizione dei fondi propri. L'impatto dell'applicazione di dette misure devono essere rappresentate in termini di SCR, indicatore di solvibilità e fondi propri.

c) ipotesi, tra le quali la descrizione dei rischi (attuali e prospettici) presi in considerazione e l'orizzonte temporale considerato (almeno pari a tre anni);

d) tipologia e la qualità dei dati utilizzati nelle valutazioni anche prospettive dei rischi nonché sulle ipotesi macroeconomiche sottese ai calcoli condotti;

e) esiti delle valutazioni svolte in termini di profilo di rischio dell'impresa, con indicazione dei rischi maggiormente significativi;

f) impatto delle valutazioni svolte sul fabbisogno di capitale, con illustrazione dettagliata delle modalità con le quali l'impatto sul fabbisogno di capitale è stato misurato tenendo conto di una visione di medio-lungo termine. L'impatto deve essere rappresentato in termini di SCR, indicatore di solvibilità e fondi propri.

3. Illustrazione dettagliata delle conclusioni tratte dall'impresa sulla base degli esiti delle valutazioni, con indicazione delle azioni intraprese o pianificate.

4. Illustrazione delle connessioni tra gli esiti delle valutazioni svolte, il fabbisogno complessivo di solvibilità e le soglie di tolleranza al rischio.

5. Illustrazione delle connessioni tra esiti delle valutazioni e strategie dell'impresa, incluse le strategie di gestione del capitale, il *business planning*, il piano di sviluppo prodotti.

6. Qualora l'impresa utilizzi criteri ed assunzioni diversi da quelli stabiliti dal Codice, essa deve illustrare le valutazioni che dimostrano come i differenti criteri ed assunzioni utilizzati conducano a misurazioni più corrette del proprio profilo di rischio, dei livelli di tolleranza del rischio approvati e delle strategie dell'impresa nel rispetto della sana e prudente gestione dell'attività. L'impresa deve illustrare, altresì, la stima quantitativa dell'impatto dell'applicazione dei diversi criteri ed assunzioni sul fabbisogno di solvibilità globale.

7. Qualora l'impresa sia in fase di *pre-application* ed utilizzi il modello interno per la misurazione del profilo di rischio deve illustrare le valutazioni svolte per tener conto dell'eventualità che la domanda di autorizzazione all'utilizzo del modello interno possa essere respinta;
8. Illustrazione delle valutazioni svolte dall'impresa per verificare il rispetto su base continuativa dei requisiti previsti dal Codice in materia di riserve tecniche, requisito di capitale, composizione dei fondi propri.
9. Illustrazione delle valutazioni svolte dall'impresa per verificare che le ipotesi sottostanti al calcolo del requisito di capitale catturano il proprio profilo di rischio in modo adeguato, evidenziandone eventuali significativi scostamenti;
10. Illustrazione delle analisi quantitative (tecniche di *stress testing*, analisi di scenario) svolte sui fattori di rischio significativi con indicazione delle ipotesi e delle risultanze. Dette analisi includono la valutazione specifica dei rischi collegati alla composizione del proprio portafoglio attivi, ivi compresi quelli riconducibili ad investimenti in titoli di stato, derivanti da possibili diversi scenari del quadro macroeconomico. A questo riguardo, le valutazioni devono fornire evidenza:
  - i. delle ipotesi di stress considerate nel cambiamento dello scenario macroeconomico;
  - ii. dell'impatto che tali variazioni potrebbero avere anche sull'adeguatezza prospettica del portafoglio titoli rispetto agli impegni assunti dall'impresa verso gli assicurati, al verificarsi delle ipotesi di stress considerate;
  - iii. delle eventuali iniziative che l'impresa potrebbe porre in essere, nei diversi scenari, per una sana e prudente gestione dei rischi.
11. Con riferimento alle sedi secondarie, i report deve coprire anche i rischi inerenti alle altre operazioni concluse dall'impresa dello Stato Terzo che possano avere un impatto significativo sulle operazioni della sede secondaria medesima.

Nella predisposizione della relazione, l'impresa può fare riferimento ad informazioni dallo stesso contenuto che fossero già a disposizione dell'Istituto.

### **Contenuto minimale della Relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio del GRUPPO per il Supervisore**

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 373 degli Atti delegati, l'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS la relazione sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di gruppo contiene almeno:

1. Qualora non già descritto nell'informativa periodica all'IVASS di cui all'articolo 373 degli Atti delegati, la illustrazione dei processi e delle procedure definiti per la valutazione interna del profilo di rischio a livello di gruppo, con indicazione dettagliata delle procedure poste in essere per la valutazione dei rischi rivenienti dalle imprese non appartenenti al gruppo assicurativo e alle imprese situate in paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo;

2. illustrazione delle imprese del gruppo oggetto della valutazione prospettica dei rischi (incluse nello scope della valutazione), con relativa motivazione;
3. fornire evidenza esplicita del collegamento tra organo amministrativo di gruppo e organo amministrativo delle imprese controllate, così come dei collegamenti tra le funzioni di gruppo e quelle delle imprese coinvolte nel processo ORSA; ciò in particolare nel caso in cui la capogruppo intenda esercitare la facoltà di trasmettere una relazione unica per tutte le imprese del gruppo che include pertanto tutte le informazioni richieste per le controllate;
4. descrizione delle metodologie utilizzate per la valutazione dei rischi attuali e prospettici;
5. Indicazione delle:
  - a) metodologie utilizzate;
  - b) misure *Long Term Guarantees* utilizzate nella valutazione con indicazione dei risultati che l'impresa avrebbe ottenuto senza l'applicazione di tali misure in termini di riserve tecniche, SCR, MCR e composizione dei fondi propri;
  - c) ipotesi, tra le quali la descrizione dei rischi (attuali e prospettici) presi in considerazione e l'orizzonte temporale considerato;
  - d) tipologia e qualità dei dati utilizzati, con descrizione dei dati relativi alle imprese non appartenenti al gruppo assicurativo;
  - e) esiti delle valutazioni svolte in termini di profilo di rischio del gruppo con indicazione dei rischi maggiormente significativi rivenienti dalle imprese del gruppo, degli effetti delle interdipendenze tra i rischi sul rischio complessivo del gruppo nonché degli specifici rischi a cui il gruppo potrebbe essere esposto;
  - f) impatto delle valutazioni svolte sul fabbisogno complessivo di solvibilità. L'impatto deve essere rappresentato in termini di SCR, indicatore di solvibilità e fondi propri del gruppo;
6. illustrazione dettagliata delle conclusioni tratte dall'impresa capogruppo sulla base degli esiti delle valutazioni svolte, con indicazione delle azioni intraprese o pianificate;
7. illustrazione delle connessioni tra esiti delle valutazioni svolte e strategie del gruppo con indicazione dell'allineamento tra strategie individuali e strategie di gruppo;
8. qualora sia in corso la *pre-application* per il modello interno di gruppo, l'ultima società controllante deve illustrare le ragioni che rendono a suo avviso il modello interno più adatto alla misurazione del profilo di rischio del gruppo, nonché le valutazioni svolte per tener conto dell'eventualità che il modello interno non venga approvato. l'ultima società controllante italiana deve indicare, altresì, le imprese escluse dallo *scope* del modello interno spiegandone le motivazioni;
9. illustrazione delle valutazioni svolte dall'ultima società controllante italiana per verificare il potenziale rispetto su base continuativa dei requisiti previsti dal Codice in materia di:
  - a) valutazione delle fonti dei fondi propri all'interno del gruppo qualora sia necessario il ricorso a fondi addizionali;
  - b) valutazione della disponibilità, fungibilità e trasferibilità dei fondi propri nel nell'ambito del gruppo;
  - c) indicazione dei trasferimenti di fondi propri pianificati nell'ambito del gruppo.
10. La valutazione specifica dei rischi collegati alla composizione del portafoglio attivi di gruppo, ivi compresi quelli riconducibili ad investimenti in titoli di stato, derivanti da

possibili diversi scenari del quadro macroeconomico. A questo riguardo, le valutazioni dovrebbero fornire evidenza:

- i. delle ipotesi di stress considerate nel cambiamento dello scenario macroeconomico;
- ii. dell'impatto che tali variazioni potrebbero avere anche sull'adeguatezza prospettica del portafoglio titoli rispetto agli impegni assunti dall'impresa verso gli assicurati, al verificarsi delle ipotesi di stress considerate;
- iii. delle eventuali iniziative che l'ultima società controllante italiana potrebbe porre in essere, nei diversi scenari, per una sana e prudente gestione dei rischi di gruppo.

Nella predisposizione della relazione, l'ultima società controllante italiana può fare riferimento ad informazioni dallo stesso contenuto che fossero già a disposizione dell'Istituto.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



## ALLEGATO AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

Aspetti da graduare	Profilo di rischio più elevato	Profilo di rischio moderato	Profilo di rischio più contenuto
A. <i>Processi e tecniche utilizzate nelle valutazioni</i>			
B. <i>Metodologie utilizzate negli assessment</i>			
C. <i>Ipotesi utilizzate nelle valutazioni</i>			
D. <i>Ampiezza delle prove di stress o analisi di scenari utilizzate per la adeguata valutazione del fabbisogno complessivo di solvibilità;</i>			
E. <i>Interventi dell'organo amministrativo nei confronti di metodi, processi adottati e esiti delle valutazioni e informativa (in termini di elementi di dettaglio) da rendere alle strutture interessate</i>			
F. <i>Mantenimento di evidenze che consentono la ricostruzione del processo di valutazione</i>			
G. <i>In caso di scelta di basi contabili diverse da quelle stabilite dal Codice, valutazione dell'impatto delle basi diverse per la contabilizzazione e valutazione del fabbisogno complessivo di solvibilità (FCS)</i>			
H. <i>Valutazione degli scostamenti delle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità rispetto alla formula standard (in particolare nella parte inerente analisi qualitativa).</i>			





